

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **118/1983** (ECLI:IT:COST:1983:118)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **13/04/1983**; Decisione del **13/04/1983**

Deposito del **29/04/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14988**

Atti decisi:

N. 118

ORDINANZA 13 APRILE 1983

Deposito in cancelleria: 29 aprile 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i

giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 3 ottobre e depositato il 10 ottobre 1981 contro il Ministro del Tesoro per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto ministeriale 30 luglio 1981 ("Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità").

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il relatore, giudice costituzionale Livio Paladin; e uditi, altresì, per la Regione Trentino-Alto Adige l'Avv. Alessandro Pace, e, per il Presidente del Consiglio dei ministri, il sostituto avvocato generale dello Stato Paolo Vittoria;

ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro del tesoro, impugnando il decreto ministeriale 30 luglio 1981, mediante il quale è stata ridotta dal dodici al sei per cento - in applicazione dell'art. 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981 n. 119 - la misura dei depositi dei fondi liquidi che le province, i comuni con popolazione superiore a 8 mila abitanti e le relative aziende possono mantenere presso le aziende di credito (e sono state ridisciplinate le modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità, quanto a tutti gli enti pubblici di cui agli artt. 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468); ed ha chiesto la sospensione dell'esecuzione del decreto stesso, adducendo - in particolar modo - che la norma applicata dal Ministro sarebbe stata annullata da questa Corte, con la sentenza n. 162 del 1982.

Considerato che la predetta sentenza ha bensì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, ottavo comma, della legge n. 119 del 1981, ma "nella parte in cui attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di variare con proprio decreto la percentuale o il livello massimo delle disponibilità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che le aziende di credito, incaricate del servizio di tesoreria, possono tenere presso di sé"; laddove l'atto in questione si riferisce, nella parte concernente le predette variazioni, alle sole province di diritto comune, oltre che a determinate amministrazioni comunali ed alle relative aziende;

considerato, d'altronde, che la minore redditività delle somme destinate a riaffluire nella tesoreria statale, rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito, non basta a concretare le "gravi ragioni" di cui all'art. 40 della legge n. 87 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato in epigrafe, respinge l'istanza presentata dalla Regione Trentino-Alto Adige, per la sospensione dell'esecuzione del decreto 30 luglio 1981 del Ministro del Tesoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13

aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.